



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

Capitolato speciale d'appalto

GARA CON PROCEDURA APERTA

N. 10/10/GAR

**SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGIO
PER I DIPENDENTI ISPRA**

PREMESSE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 - RESPONSABILE DI CONTRATTO

Art. 3 - ACCOUNT MANAGER

Art. 4 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 5 - NORME ANTINFORTUNISTICHE - MISURE DI SICUREZZA

Art. 6 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 7 - ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 10 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Art. 11 - CLAUSOLA CAUTELATIVA

Art. 12 - ANTICIPAZIONI

Art. 13 - PENALITÀ

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 16 - LIMITAZIONE DEL SUBAPPALTO

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - RISERVATEZZA

Art. 19 - VIAGGI DEL PERSONALE A TITOLO PRIVATO

Art. 20 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 21 - CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Art. 22 - ONERI FISCALI

Art. 23 - NORME GENERALI

Art. 24 - FORO COMPETENTE



PREMESSE

Si stabilisce che nel Capitolato e nei documenti in esso citati saranno usati i termini e le definizioni seguenti:

Appaltatore: Impresa incaricata dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;

Servizio: insieme delle prestazioni, materiale di consumo, mano d'opera e attrezzatura che l'appaltatore è tenuto a fornire;

Responsabile di contratto: persona che l'ISPRA delega a controllare la perfetta esecuzione dei servizi ed il regolare adempimento da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni contrattuali;

Account Manager: persona qualificata proposta dall'appaltatore, con la funzione di mantenere una relazione continua con l'ISPRA, finalizzata ad assicurare che i termini dell'intero accordo vengano rispettati e per recepire eventuali nuove richieste;

Contratto: appalto stipulato a seguito dell'accettazione da parte dell'appaltatore;

Capitolato speciale d'appalto: si identifica nel presente documento facente parte integrante delle "Specifiche tecniche";

Specifiche tecniche: documento che contiene la descrizione dettagliata del servizio richiesto con l'indicazione dei relativi prezzi.

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

Costituiscono oggetto dell'appalto le prestazioni descritte nelle "Specifiche tecniche", che l'appaltatore si impegna ad eseguire alle condizioni e nei termini specificati nel presente Capitolato speciale d'appalto e nelle Specifiche tecniche.

Art. 2 - RESPONSABILE DI CONTRATTO

L'esecuzione del servizio e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno seguite, controllate e verificate dall'ISPRA a mezzo del Responsabile di contratto, il cui nominativo verrà notificato per iscritto all'appaltatore.

Il Responsabile di contratto curerà rapporti con l'Account Manager dell'appaltatore aggiudicatario.

In particolare, e salvo quanto specificato oltre, il Responsabile di contratto avrà il compito di:

- a) controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi e le modalità di lavoro contenuti nelle Specifiche tecniche;
- b) controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti al servizio siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini ISPRA:
 - verificare, sulla base delle norme contrattuali, l'Estratto Conto Mensile emesso dall'appaltatore;
 - rilevare eventuali anomalie sull'Estratto Conto ed interagire con l'appaltatore per le eventuali correzioni, modifiche e/o integrazioni;

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Responsabile di contratto non assumerà responsabilità alcuna nei confronti sia dell'appaltatore, sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso e comunque in occasione e in conseguenza della esecuzione del servizio.

Saranno del tutto escluse dai compiti del Responsabile di contratto le incombenze relative all'organizzazione del lavoro e sorveglianza dei dipendenti dell'appaltatore e della materiale esecuzione del servizio, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore e del suo personale dipendente.

Art. 3 - ACCOUNT MANAGER

L'appaltatore si impegna a designare a totale suo carico una persona responsabile del servizio "espressamente a ciò designata" il cui nominativo sarà notificato all'ISPRA per iscritto all'atto della firma del contratto.

Tale nomina deve ottenere il gradimento dell'ISPRA

Tra i compiti affidatigli a titolo esemplificativo e non limitativo rientra tra l'altro l'organizzazione, la programmazione e la direzione del servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato speciale d'appalto, delle Specifiche tecniche e delle eventuali richieste dei Responsabili di contratto.

Art. 4 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà impiegare, nell'esecuzione del servizio, personale di età conforme alle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria relativamente all'organizzazione dell'orario di lavoro.

L'appaltatore si assumerà l'obbligo dell'apprestamento del servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Egli si assumerà, quindi, quale datore di lavoro, gli obblighi imposti dalla legge in materia di lavoro.

L'appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che in favore del personale impiegato nel servizio saranno applicate le norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale e/o Provinciale di Lavoro in vigore per i lavoratori dipendenti di categoria.

L'appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Appaltatore medesimo, è dipendente dell'ISPRA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Ente. Il medesimo prende atto che nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ISPRA senza riconoscimento alcuno di eventuali prestazioni fornite o attività già svolte e salva la facoltà dell'ISPRA di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione con modalità e conseguenze previste dall'art. 17.

Art. 5 - NORME ANTINFORTUNISTICILE - MISURE DI SICUREZZA

Per tutti i servizi che si eseguono nell'ambito dell'appalto in oggetto, i dipendenti dell'appaltatore devono operare esclusivamente in base alle istruzioni dell'Account Manager dell'appaltatore stesso ed essere coperti dalle assicurazioni di legge. Nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., il personale dell'appaltatore deve essere a conoscenza dei rischi derivanti dal proprio lavoro, avere a disposizione i mezzi di prevenzione necessari ed osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti sia quelle di legge che quelle prodotte dall'appaltatore.

In particolare l'appaltatore, nell'espletamento dell'appalto, adotterà tutte le misure organizzative necessarie, compresa la sorveglianza sanitaria dei propri addetti, così come previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo anche dei propri dipendenti che cagioni danni all'ISPRA, al personale dell'ISPRA, a terzi o a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a stipulare a propria cura e spesa, un'apposita polizza di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, in relazione al contenuto del presente servizio con un massimale unico pari a € 1.000.000,00 fatto salvo quanto previsto da eventuali disposizioni di legge.

Tale polizza dovrà contemplare in modo esplicito l'assicurazione per danno procurato in relazione alle prestazioni di cui trattasi.

Art. 7 - ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'appaltatore, sarà a completo e totale rischio dell'appaltatore stesso, il quale in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, la esatta conformità di detti mezzi, materiali, attrezzature o

macchinari, a tutte le prescrizioni di legge vigenti.

Art. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Nei casi di sospensione arbitraria del servizio, l'ISPRA avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ISPRA in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con modalità e conseguenze previste all'art. 17.

In caso di sospensione del servizio a causa di sciopero del personale, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, l'appaltatore provvederà a garantire un servizio sostitutivo.

Art. 9 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L'appaltatore emetterà estratti conto mensili posticipati - in doppia copia, secondo criteri che verranno specificati in sede di contratto di appalto. Il numero degli estratti conto richiesti potrà variare, nel tempo, in base alle specifiche esigenze dell'ISPRA.

Ad ogni estratto conto dovrà essere allegato un rendiconto analitico di tutti i servizi erogati (biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, vouchers alberghieri).

Tale rendiconto dovrà contenere tutti i riferimenti utili alla individuazione dei titoli di viaggio e dei "vouchers".

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente allegare a tale rendiconto i buoni di consegna relativi ai titoli emessi.

I rimborsi dovuti per eventi specifici o per eventuali rettifiche sui buoni di consegna già emessi, fatte salve eventuali detrazioni per penalità e tasse, verranno riepilogati su uno specifico estratto conto del mese.

L'estratto conto mensile delle prestazioni fornite e le fatture per i diritti d'Agenzia ("fee") saranno liquidati entro i termini dichiarati in sede di offerta dalla data di ricevimento dello stesso, previa verifica amministrativa dei suddetti documenti e relativo benessere al pagamento del Responsabile di contratto.

Nel caso in cui l'appaltatore non accettasse i risultati delle verifiche amministrative dell'ISPRA sugli estratti conto i pagamenti potranno essere effettuati in tempi superiori a quelli dichiarati dalla data di ricevimento dell'estratto conto.

Art. 10 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L'ISPRA si riserva la piena facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di ridurre o sopprimere talune prestazioni in qualsiasi momento, da comunicare all'appaltatore con preavviso di quindici giorni.

In tali casi all'appaltatore verrà corrisposto unicamente un importo corrispondente al servizio effettivamente prestato.

Art. 11 - CLAUSOLA CAUTELATIVA

Le attività per l'anno 2011 e la prosecuzione per gli anni successivi sono subordinate all'entità dei contributi assegnati all'Ente per tali esercizi di competenza; pertanto l'ISPRA si riserva di interrompere o di ridurre le attività contrattuali qualora intervengano riduzioni dei contributi che comportino conseguenti azioni di riduzione di spesa. Tale clausola non comporta alcun maggior onere per l'ISPRA.

Art. 12 – ANTICIPAZIONI

Non saranno concesse anticipazioni sul prezzo dell'appalto.

Art. 13 – PENALITÀ

Qualora, nell'esecuzione del servizio venissero riscontrate delle inadempienze contrattuali, l'ISPRA avrà la facoltà di applicare una penalità, come di seguito stabilito, per ogni inadempienza e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'ISPRA dovesse sostenere per sopprimere in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'appaltatore. In caso di gravi inadempienze l'Ente avrà facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 15.

13.1 in caso di ritardata o mancata consegna dei titoli di viaggio e di quelli alberghieri, qualora richiesti dall'ISPRA, sarà applicata una penale non superiore al 5% (*cinque per cento*) dell'importo del titolo di viaggio o alberghiero.

Inoltre, l'eventuale costo del titolo di viaggio e di quello alberghiero non utilizzati rimarranno a carico dell'appaltatore.

13.2 nel caso in cui l'appaltatore aggiudicatario preli i servizi in maniera difforme dalle disposizioni contenute nelle Specifiche tecniche e nel presente capitolato, l'ISPRA applicherà una penale giornaliera pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni di cui al presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento del danno.

Le penali saranno scomutate dalle fatture relative al periodo cui si riferiscono.

L'applicazione di eventuali penali dovrà essere portata per iscritto a conoscenza dell'appaltatore.

Tutte le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di un contraddittorio e relativo verbale sottoscritto dalle parti. In caso di rifiuto a sottoscrivere detto verbale da parte dell'Account Manager, come pure nel caso di impossibilità di quest'ultimo a partecipare al sopralluogo, il verbale sarà sottoscritto da due testimoni.

Qualora l'importo delle penali applicate superi il 5% del fatturato annuale, l'ISPRA si riserva il diritto di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale definitivo.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Resta espressamente convenuto che il credito derivante dall'esecuzione del servizio, non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, fatta eccezione per quanto disposto dalle vigenti leggi.

Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell'eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, la Ditta è tenuta a prestare, ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima escussione, rilasciata da istituti di credito imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo

cauzioni.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito per un valore pari al 10% dell'importo complessivo stabilito del contratto, salvo quanto disposto al comma 1, art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Lo svincolo della cauzione avverrà progressivamente, nei termini e per le entità di cui al comma 3, art. 113, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in maniera automatica, solo in assenza di contestazioni da parte di ISPRA.

Lo svincolo dell'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, avverrà al termine del contratto, attraverso l'emissione dello "Svincolo polizza" da parte del Responsabile di contratto.

Qualora la cauzione sia costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, questa dovrà prevedere le seguenti condizioni:

- o il fidejussore non potrà esercitare il beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata, di cui all'art. 1944 c.c., né potrà opporre il mancato pagamento del premio;
- o al verificarsi delle condizioni che danno titolo all'escussione, il pagamento sarà eseguito a prima richiesta scritta dell'ISPRA, entro 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta;
- o la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile.

L'ISPRA avrà il diritto di avvalersi della cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto di servizio da parte di terzi nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa della Ditta.

E' facoltà dell'ISPRA disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto dalla Ditta per inadempimenti contrattuali senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente contratto, in altri documenti quiivi richiamati ovvero da disposizioni di legge.

Esso dovrà essere reintegrato dalla Ditta a seguito di eventuali incameramenti parziali dipendenti da fatti connessi all'esecuzione del contratto. Il mancato reintegro nel termine di 30 giorni dalla richiesta è causa di risoluzione di diritto per inadempimento.

Art. 16 - LIMITAZIONE DEL SUBAPPALTO

Dato il particolare contenuto dell'appalto, volto a garantire il miglior rapporto - qualità del servizio e prezzo offerto, scaturito dal procedimento di gara - non è ammesso il subappalto delle attività principali oggetto del presente appalto, che dovrà comunque essere preventivamente richiesto ed autorizzato dall'ISPRA.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto ipso-iure, escludendo qualsiasi indennizzo o indennità sia all'appaltatore sia agli aventi diritto sui beni del medesimo, nei casi previsti agli artt. 4, 8, 16 ed inoltre nei seguenti casi:

- a) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'ISPRA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio;
- b) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);

- c) fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- d) intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- e) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio;
- f) inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del servizio con gravi danni provocati all'ISPRA;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche contrattuali;
- j) reiterati inadempimenti;
- k) accertato interesse di personale ISPRA nell'attività dell'appaltatore.

In tali casi l'ISPRA sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ISPRA del deposito cauzionale, al risarcimento dei danni da parte dell'appaltatore, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera b).

Art. 18 – RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti od altro di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio oggetto del contratto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Ai sensi della vigenti norme, i dati personali dei dipendenti ISPRA e degli altri soggetti interessati al servizio prestato, possono essere trattati dall'appaltatore esclusivamente per i fini indicati nel presente contratto. Il presente articolo ha per l'ISPRA carattere essenziale, la sua violazione dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto.

Art. 19 – VIAGGI DEL PERSONALE A TITOLO PRIVATO

In via subordinata e compatibilmente con il pieno soddisfacimento delle attività di cui alle presenti Specifiche tecniche, l'appaltatore potrà effettuare le prenotazioni dei viaggi personali dei dipendenti dell'ISPRA. Per tale prestazione l'ISPRA non assume responsabilità alcuna in relazione al buon fine dei relativi pagamenti da parte dei singoli interessati o per quant'altro attinente al viaggio, che resterà rapporto d'affari diretto tra l'appaltatore e i dipendenti.

L'appaltatore dovrà organizzare tali servizi senza pregiudizio o ritardi nella prestazione dei servizi afferenti le missioni dei dipendenti ISPRA che hanno priorità primaria.

Art. 20 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 17, il contratto si intende risolto anche nel caso in cui da parte dell'ISPRA sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato dall'appaltatore in fase di partecipazione alla procedura di gara. Detta clausola è relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti ISPRA.

Art. 21 - CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, l'appaltatore dovrà comunicare all'ISPRA con cadenza annuale se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della partecipazione alla gara.

Art. 22 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali, compresi le spese di bollo e di registrazione del contratto di appalto di servizi e dei relativi allegati sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alla relativa registrazione nelle forme di legge. LIVA è a carico dell'ISPRA nella misura prevista dalla legge.

Art. 23 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e nel vigente Codice Civile.

Art. 24 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta o indiretta, relativa al contratto fra ISPRA e l'appaltatore nonché alla sua applicazione ed esecuzione sarà di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Il Commissario
Prefetto Vincenzo Grimaldi

